

N.\_\_\_\_ del Registro concessioni Anno 2019      N. \_\_\_\_\_ del Repertorio

**A U T O R I T À   D I   S I S T E M A   P O R T U A L E   D E L**  
**M A R   T I R R E N O   C E N T R A L E**

Codice Fiscale 95255720633

**I L   P R E S I D E N T E**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro SPIRITO è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della soppressa Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, entrambi confluite successivamente nella AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- la Terminal Flavio Gioia spa è impresa portuale che, in virtù dell'atto pluriennale n. 131/2007 – rep. n. 5135, vigente fino all'11.11.2028, emesso ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94, espleta nel porto di Napoli l'attività di gestione di un terminal contenitori e merci varie;
- la suddetta Società è stata, altresì, titolare della concessione n. 22/2016, vigente fino al 31.12.2018, con la quale è stata autorizzata ad utilizzare un manufatto, strutturato su due livelli, di complessivi mq. 160, ubicato alla calata V. Veneto del porto di Napoli, destinato ad uffici per il personale dipendente, connessi alla gestione del terminal sopra citato;
- la Terminal Flavio Gioia spa è titolare dell'atto suppletivo n. 161/2018 – rep n. 148 del 15.06.2018, emesso ai sensi dell'art. 24 reg.cod. nav., con il quale è stato concesso, in ampliamento al citata atto pluriennale, un locale posto al 4° piano dell'edificio "Casa del Portuale", sito alla calata Marinella del porto di Napoli, avente una superficie lorda complessiva di mq. 310,00 di cui mq. 211,00 coperti e mq. 99 scoperti (terrazzi), da destinare a propri uffici (in luogo di quelli di cui al presente atto), previa esecuzione del progetto di ristrutturazione ivi approvato
- con istanza, acquisita in data 15.11.2018 al n. 16732 del protocollo generale di questa AdSP, la Terminal Flavio Gioia spa, ha chiesto di poter utilizzare, per un periodo di mesi quattro, i beni d.m. in argomento, senza soluzione di continuità con la concessione d.m. n. 22/2016, scaduta il 31.12.2018 e, ciò, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori ai locali concessi con l'atto suppletivo sopra indicato;
- questa AdSP, con nota prot. n. 1590 del 25.01.2019, ha avviato la

relativa istruttoria, e ciò, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Terminal Flavio Gioia spa in merito ai tempi previsti per l'ultimazione dei lavori di cui all'atto suppletivo n. 161/2018, necessari per poter trasferire i propri uffici;

- l'istanza istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art.18 R.C.N. con avviso prot. n. 1629 del 28.01.2019, per un periodo di 20 giorni;
- nei termini di cui alla suddetta procedura ad evidenza pubblica non sono pervenute domande concorrenti e/o osservazioni in merito;
- a fronte della presente concessione, il canone demaniale è stato determinato ai sensi dell'art. 7 della L. 494/1993 – Tabelle AdSP n. 115 - in base alle superfici dichiarate nell'istanza acquisita in data 15.11.2018 al n. 16732 del prot AdSP e corrisponde ad €19.818,40 annuali - valore ISTAT 2019 (riferimento circolare n°87 del 17.12.2018 del MIT).
- il canone, calcolato in trecentosessantacinquantissimi (periodo dal 1.1.2019 al 30.04.2019) corrisponde ad €. 6.515,63;
- **Tanto premesso**
- vista la delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso parere favorevole alla rilascio della presente concessione;
- atteso che la società in oggetto non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa AdSP, con riferimento all'uso di beni demaniali marittimi;
- vista la Circolare n. 4 - prot. n. 5170540 del 1° marzo 1994, con la quale il competente MIT ha chiarito che non possa configurare “.....

*quale “abusivo” un precedente concessionario al quale, per vicende varie, lo stesso titolo non sia stato rilasciato in tempo utile e senza, che siano venuti meno i motivi che avevano giustificato in precedenza l’assentimento della concessione.”*

**Il Dirigente ABDM  
Dott. Giovanni ANNUNZIATA**

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo.

**Il Segretario Generale  
Ing. Francesco MESSINEO**

#### **CONCEDE**

alla società **TERMINAL FLAVIO GIOIA spa**, con sede legale in Napoli Calata Vittorio Veneto – interno porto - P.IVA:07111170630, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di utilizzare un manufatto strutturato su due livelli, di complessivi mq. 160, ubicato alla calata V. Veneto del porto di Napoli, destinato ad uffici per il personale dipendente in relazione alla propria attività di gestione di un terminal contenitori e merci varie.

I beni demaniali in questione sono identificati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) - Foglio foglio 146 quota parte particelle 172 - Comune censuario F839 .

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per un periodo di mesi quattro a far data dal **1° gennaio 2019 fino al 30 aprile 2019**, con l’obbligo di corrispondere all’AdSP, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone demaniale marittimo il cui

valore è pari ad **€.6.515,63** (seimilacinquecentoquindici/63), esenti da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i..

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse.

Non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. il concessionario è edotto che in caso pervenga comunicazione interdittiva ai fini antimafia nel periodo di vigenza del presente atto lo stesso potrà essere anticipatamente revocato;
2. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
3. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
4. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la

derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

5. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M\_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
6. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
7. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all'Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;



**10.** il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito.

**11.** il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:

- conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastino con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

**12.** il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di

ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.

**13.** il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

**14.** ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;

**15.** il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

**16.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

**17.** il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da *“Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*;

**18.** il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;

**19.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.

**20.** il concessionario ha l'obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

**Al concessionario:** avendo corrisposto il canone demaniale richiesto per il periodo dal 1.1.2019 al 30.04.2019 con avviso prot. n. \_\_\_/2019, come risulta da reversale d'introito n. \_\_\_/2019 ed avendo depositato la polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_, emessa dalla \_\_\_\_\_ a garanzia a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi

diritti e tariffe; **si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio, in Napoli alla Calata Vittorio Veneto – 80133 – interno porto.

Napoli, .....

### **IL CONCESSIONARIO**

---

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-19.20..**

### **IL CONCESSIONARIO**

---

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**